

T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. QUARTA BIS

RG 4997/2023

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

di **AZZURRA SPORT Associazione Sportiva Dilettantistica** (codice fiscale 92032980846), con sede nella Via Tumolieri n. 13 di Sciacca, in persona del legale rappresentante, difeso dall'Avv. Vincenzo Cucchiara (CCCVCN70E29G273V; fax 092526944; pec vincenzo.cucchiara@avvsciacca.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale del medesimo difensore.

* * *

A. Con Ordinanza n. 2064/2023, pubblicata il 19.4.2023 in seno al giudizio indicato in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma:

“Ritenuto opportuno che l'Amministrazione resistente riesamini il punteggio attribuito alla domanda di partecipazione presentata dalla parte ricorrente, con specifico riferimento all'indice di vulnerabilità, in relazione al quale il punteggio attribuito non sembra, ad una sommaria cognizione, conforme ai criteri stabiliti dalla commissione di concorso, che aveva previsto l'arrotondamento all'unità superiore nel caso di indice di vulnerabilità superiore a 100,50, con necessità di attribuzione, di conseguenza, del punteggio corrispondente a 20 punti”;

“Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei numerosi controinteressati, corrispondenti ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria per il finanziamento, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente di un sunto

del ricorso e del provvedimento impugnato”.

B. In adempimento alla suindicata Ordinanza, Azzurra Sport Società Sportiva Dilettantistica provvede ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale tramite notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente di un sunto del ricorso e del provvedimento impugnato.

* * *

SUNTO DEL RICORSO RECANTE RG 4997/2023

FATTO

Con Avviso pubblicato il 13 luglio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio per lo Sport), veniva indetta selezione per il finanziamento di interventi volti alla:

realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

completamento ed adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Secondo le previsioni del bando, le domande di partecipazione (riservate, tra gli altri, alle associazioni sportive dilettantistiche) andavano presentate mediante "piattaforma telematica consultabile all'indirizzo <https://bando2020.sportperiferie.it>".

L'odierna ricorrente presentava rituale istanza di partecipazione, allegando tutti i documenti richiesti a pena di inammissibilità.

All'esito dell'istruttoria, la Commissione giudicatrice provvedeva a stilare una pri-

ma graduatoria che (per quanto si avrà modo di illustrare infra) deve intendersi come provvisoria.

In tale graduatoria, il progetto della ASD Azzurra Sport veniva collocato tra quelli ammissibili e, tuttavia, risultava in ogni caso NON FINANZIATO, avendo complessivamente ottenuto un punteggio di 32,00.

L'Ufficio dello Sport, con nota prot. 12728 del 26.10.2021, riscontrava una richiesta di chiarimenti formulata da Azzurra Sport e chiariva in dettaglio le singole voci di punteggio attribuite alla medesima.

Si notava, in particolare, che per quanto riguarda il punteggio di cui alla lettera a) del Bando ("indice ISTAT di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l'intervento"), alla ricorrente, con intervento localizzato nel Comune di Sciacca avente indice di vulnerabilità 100,98, veniva attribuito il punteggio di 15.

Lo schema di attribuzione del punteggio in base a tale indice era il seguente:

inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità): punti 5

tra 97 e 98 (rischio medio basso): punti 10

tra 99 e 100 (rischio medio): punti 15

tra 101 e 103 (rischio medio alto): punti 20

oltre 103 (rischio alto): punti 25

Come detto, alla ricorrente, con intervento localizzato nel Comune di Sciacca avente indice di vulnerabilità 100,98, veniva erroneamente attribuito il punteggio di 15.

Ed infatti, con verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 12.11.2020, mai portato a conoscenza dei concorrenti (nonostante la esplicita richiesta di copia di tutti i verbali della Commissione contenuta nella nota di Azzurra Sport del 28.9.2021) e conosciuto dalla ricorrente soltanto casualmente sul sito del Dipar-

*timento per lo Sport (sul quale, in ogni caso, non risulta la data della sua pubblicazione), veniva chiarito che **in caso di indice di vulnerabilità superiore a 100,50, si sarebbe provveduto ad un arrotondamento al punteggio dell'indice 101, con conseguente attribuzione di punti 20.***

Ciò rappresentava un'evidente modifica del bando, che bisognava portare a conoscenza dei concorrenti ed, in ogni caso, applicare nella attribuzione del punteggio per l'indice di vulnerabilità.

Di contro, sebbene enunciato dalla Commissione col suddetto verbale, tale criterio non è stato poi in concreto utilizzato nei confronti dell'istanza dell'odierna ricorrente, alla quale, a fronte di un indice di vulnerabilità di 100,98 (che avrebbe dunque dato diritto all'attribuzione di punti 20) è stato invece attribuito il minore punteggio di 15.

E così, con nota pec del 7 aprile 2022, la ricorrente denunciava al Dipartimento dello Sport tale errore, chiedendo la rettifica in autotutela della graduatoria con la corretta attribuzione di punti 20 per il citato indice di vulnerabilità di cui alla lettera a) del bando.

Rappresentava in merito che, nel caso di corretta attribuzione di 20 punti per l'indice di vulnerabilità, il punteggio complessivo raggiunto dalla Azzurra Sport sarebbe stato di 37 (e non di 32), con conseguente collocazione in posizione utile di graduatoria.

Inopinatamente, tale richiesta di rettifica non veniva mai riscontrata.

In altri termini, nella citata nota prot. n. 12728 del 26.10.2021, tale criterio veniva completamente taciuto e veniva invece riprodotto quello (superato) già previsto nel bando e poi come detto modificato dalla Commissione.

Avverso il provvedimento finale si propone il presente ricorso, affidato ai seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 L. n. 241/90; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; Eccesso di potere per carenza di istruttoria.

2) Violazione del principio della par condicio e del favor participationis. Violazione dei principi di affidamento e buona fede. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 dell'Avviso pubblico "Bando Sport e Periferie 2020" pubblicato il 13 luglio 2020

L'art. 6 della legge 241 del 1990 prescrive che il Responsabile del procedimento accerti (anche d'ufficio) i fatti e le circostanze sottese all'emanazione del provvedimento finale, disponendo all'uopo il compimento degli atti necessari.

Nel nostro caso, pur essendo stato il grossolano errore di attribuzione di un punteggio di 15 (anziché di 20) segnalato dalla ricorrente al responsabile del procedimento, con espressa richiesta di procedere alla rettifica in autotutela, l'Amministrazione non ha ritenuto di modificare il punteggio complessivamente spettante alla ricorrente, confermando quindi quanto già attribuito con la graduatoria provvisoria pubblicata col Decreto del 13 settembre 2021.

Che, del resto, tale graduatoria del 13 settembre 2021 abbia la natura di graduatoria provvisoria (sebbene l'avviso pubblico non distingue tra graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva) è desumibile dallo stesso tenore dell'impugnato Decreto del Capo Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2022, laddove lo stesso provvedimento non si limita a prendere atto che la Commissione giudicatrice ha ritenuto di accogliere talune istanze di riam-

missione ovvero che il TAR del Lazio ha accolto tale istanze cautelari.

Piuttosto, il Decreto oggi impugnato pronuncia l'approvazione dell'intera graduatoria finale, dando anche atto che con nota del Sottosegretario allo Sport del 23 marzo 2022 (citata a pagina 5 del ripetuto Decreto del 25 marzo 2022) è stata autorizzato l'utilizzo della ulteriore somma di € 12.777.866,88.

Quanto alla posizione di ASD Azzurra Sport, si osservi che la Commissione giudicatrice, disapplicando i criteri generali enunciati nel suo stesso verbale n. 1 del 12 novembre 2020, ha errato nell'attribuire alla ricorrente, per l'indice di vulnerabilità di cui alla lettera a), un punteggio di 15 anziché quello corretto di 20.¹

Ciò è stato frutto di un evidente difetto di istruttoria, con palese travisamento delle risultanze documentali della selezione e mancata attribuzione alla ricorrente del complessivo corretto punteggio di 37.

Come può notarsi dalla graduatoria finale, tale punteggio di 37 avrebbe consentito alla ricorrente di essere utilmente posizionata ai fini del finanziamento.

Donde l'interesse concreto ad attuale alla presente impugnativa.

Sotto altro profilo, va detto che l'art. 9 del Bando prevedeva la pubblicazione sui siti governativi www.governo.it e www.sport.governo.it soltanto della graduatoria.

Ed a quella ha fatto riferimento la ricorrente, salvo poi scoprire, del tutto casualmente, che esisteva sul medesimo sito un verbale della Commissione giudicatrice (il richiamato verbale n. 1 del 12 novembre 2020) che aveva indicato i criteri di valutazione del punteggio per il c.d. indice di vulnerabilità. Criteri, al tempo della graduatoria provvisoria, non conosciuti dalla ricorrente e che avrebbero dato luogo (se correttamente applicati) ad un punteggio di 20 e conseguente posiziona-

¹ Come notato in fatto, nel richiamato verbale si era stabilito che l'indice di vulnerabilità maggiore di 100,50 sarebbe stato arrotondato a 101, con conseguente attribuzione di 20 punti.

mento utile in graduatoria, con punteggio totale di 37.

Ma c'è di più.

Come appena detto, il bando prevedeva la pubblicazione della graduatoria sui siti governo.it e sport.governo.it.

Su tali siti internet non risulta nulla; bisogna invece andare su: <https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2020/>.

Ed inoltre, nella sezione dedicata ai verbali della Commissione giudicatrice, non è indicata la data di pubblicazione dei medesimi, bensì solo la data di sua sottoscrizione da parte dei commissari.

Non v'è dubbio che, in particolar modo, il contenuto del verbale del novembre del 2021 era tale da modificare completamente il bando nella parte in cui disciplinava l'attribuzione del punteggio per l'indice di vulnerabilità (ci si riferisce all'arrotondamento per eccesso superando il decimale 0,50, non previsto dal bando).

In fattispecie analoghe, il TAR Campania ha avuto modo di affermare che:

"...le modifiche ad un bando di gara pubblica, nonché al disciplinare, devono seguire la regola del contrarius actus per produrre effetti vincolanti erga omnes, per cui devono essere divulgate mediante le stesse forme di pubblicità richieste per l'indizione della procedura...". (cfr. Tar Napoli, sez. III sentenza n. 1445 del 13.3.2017).

Ciò rende ulteriormente meritevole di censure l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale:

1) dapprima, per il tramite della Commissione giudicatrice (organismo intermedio di natura tecnica) fissa dei canoni di attribuzione del punteggio;

2) *in fase di esame delle domande, non applica tale criterio (come detto) alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 15 anzichè quello corretto di 20);*

3) *infine, pur a seguito di segnalazione della ricorrente ed istanza di rettifica in autotutela, non procede alla rettifica del grossolano errore e, financo, omette di dare una qualsiasi risposta alla ricorrente stessa.*

Non v'è dubbio che la ricorrente ha subito un'ingiusta ed illegittima discriminazione; di contro, l'Amministrazione ha violato con tutta evidenza il canone del buon andamento, cui deve ispirarsi ogni procedimento amministrativo.

In disparte tali considerazioni, si osservi anche che la citata nota del Dipartimento per lo Sport n. 12728 del 26.10.2021 (con la quale si comunicava alla ASD Azzurra Sport l'attribuzione di n. 15 punti per l'indice di vulnerabilità: lettera a del bando) fuorviò del tutto la ricorrente, in quanto lo schema di attribuzione del punteggio comunicato alla ricorrente era identico allo schema riportato nel bando mentre in effetti con il citato verbale del 12/11/2020 lo schema di attribuzione del punteggio dell'indice di vulnerabilità era stato modificato dalla commissione.

Se dunque la citata nota n. 12728 del 26/10/2021 avesse riportato lo schema di attribuzione del punteggio così come deciso dalla commissione in data 12/11/2020, ma con un punteggio attribuito di 15, questa ricorrente avrebbe subito notato l'errore di attribuzione in quanto a conoscenza che l'indice di vulnerabilità del comune di Sciacca è di 100.98

Invero, secondo lo schema (errato) comunicato con la suddetta nota n.12728 del 26/10/2020, l'attribuzione di 15 punti con indice di vulnerabilità per il Comune di Sciacca pari a 100,98 era in linea con quanto disposto dal bando (che, come detto, aveva previsto un punteggio pari a 15 nel caso di indice di vulnerabilità compreso tra 99 e 100).

Sennonchè, il citato verbale n. 1 del 12 novembre 2020, atto a quel tempo non conosciuto dalla ricorrente (perchè non reso pubblico e comunque con prescrizioni difformi rispetto a quelle del bando), aveva prescritto, in caso di indice superiore a 100,50, l'arrotondamento all'indice di vulnerabilità 101 e, dunque, l'attribuzione di 20 punti.

E quando, finalmente conosciuto il contenuto di tale verbale, la ricorrente, con la nota pec del 7 aprile 2022, chiese la correzione di questo assai evidente errore di valutazione, l'Amministrazione negò ogni risposta, costringendo dunque la ASD Azzurra Sport alla presente iniziativa giudiziaria.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Quanto al fumus boni iuris, si rinvia a quanto detto sopra.

In ordine al periculum in mora, va evidenziata la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile riscontrabile nel ragionevole rischio che, nelle more del presente giudizio, l'anelato finanziamento possa andare perduto.

Invero, come risulta dall'avviso pubblico, le richieste sono soddisfatte "fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili" (punto 9 dell'avviso) ed allo stato i progetti finanziati ricompresi nella graduatoria approvata con l'impugnato Decreto, hanno integralmente esaurito tale disponibilità.

Si palesa dunque indispensabile procedere alla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato quantomeno al fine di consentire il riesame in autotutela della domanda presentata dalla ricorrente ASD Azzurra Sport.

Indi, si proponevano le seguenti

CONCLUSIONI

Previa adozione d'idonee misure cautelari collegiali, disporre l'ammissione, ancorchè con riserva, della ricorrente ASD Azzurra Sport alla selezione indetta col

“Bando Sport e Periferie 2020” pubblicato il 13 luglio 2020.

Nel merito, annullare il decreto del Capo del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla pagina web dedicata il 25 marzo 2022, di approvazione della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati presentati nell’ambito del Bando “Sport e Periferie” pubblicato il 13.7.2020 (allegato A), nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

In ogni caso, condannare l’Amministrazione resistente a riammettere definitivamente la concorrente alla selezione de qua.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

SUNTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Articolo 1

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato “A” al presente decreto.

3. Sono prioritariamente finanziati i progetti collocati utilmente in graduatoria che comportino una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie”, anno 2020, per un importo pari ad € 112.095.449,07.

4. Nei limiti delle risorse economiche previste dalla delibera CIPE n. 45/2019 e secondo il piano operativo a valere sulle risorse del “Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020”, nonché del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 18 gennaio 2021, sono inoltre finanziati ulteriori progetti inseriti

nella graduatoria di cui all'allegato "A" fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 200.000.000,00, nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale afferenti l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020, ossia l'80% delle risorse nella macro area del Mezzogiorno e il restante 20% nella macro area del Centro-Nord, tenuto conto dei contributi già attribuiti a conclusione della procedura di cui al bando sport e periferie 2018; viene, pertanto, data evidenza dei progetti non finanziabili, pur se meritevoli di punteggio da parte della Commissione di valutazione, per insufficienza di risorse economiche, considerati i predetti vincoli afferenti l'utilizzo delle risorse FSC.

5. Sono approvate, altresì, le risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento pervenuta, come dagli allegati "B" e "C" concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili - a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa - con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità.

Articolo 2

A carico del cap. 937, p.g. 30 "Fondo Sport e Periferie" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri C.d. R. n. 17, esercizio finanziario 2022 è disposto l'impegno della somma di euro 112.095.449,07 (Centododicimilioninovantacinquemilaquattrocentoquarantanove/07) a favore del "Comune di Lunano e altri", come da elenco allegato.

Articolo 3

Il Dipartimento per lo Sport cura ogni adempimento necessario all'attuazione del

presente decreto, secondo le disposizioni della normativa vigente.

Il presente decreto e i relativi allegati sono pubblicati sui siti del Governo, www.governo.it e del Dipartimento per lo sport, www.sport.governo.it, con effetto legale di notifica a tutti gli interessati.

Il Capo del Dipartimento

Michele Sciscioli

Sciaccia, 20 aprile 2023

Avv. Vincenzo Cucchiara